

**PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE
DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI
FINANZIARI EFFETTUATE DA SOGGETTI
RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE
LEGATE AD ESSI**

[Internal Dealing]

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2026

INDICE

1	Premessa	3
2	Definizioni	3
3	Identificazione dei Soggetti Rilevanti	4
4	Comunicazione delle Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante	4
5	Funzioni del Soggetto Preposto	6
6	Operazioni esenti dall'obbligo di comunicazione	6
7	Blocking periods	7
8	Sanzioni	7
9	Trattamento dei dati personali	8
10	Modifiche ed integrazioni	8
11	Disposizioni finali	8
ALLEGATO A		9
REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 <i>Articolo 19</i>		10

1. PREMESSA

1.1 La presente procedura (la '**Procedura**') regola gli obblighi informativi inerenti le operazioni effettuate da soggetti rilevanti (come di seguito definiti) ed aventi ad oggetto azioni o altri strumenti finanziari di Ratti S.p.A. SB (la '**Società**').

1.2 La Procedura, è stata aggiornata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 30 luglio 2026, in ottemperanza al Regolamento (UE) n. 596/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809 ('Listing Act'), al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523, al Regolamento delegato (UE) 2016/522, nonché alla Delibera Consob n. 23979/2026.

2. DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il seguente significato.

Data dell'Operazione. Indica il giorno in cui: i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio, riporto o di prestito titoli; ii) è stata eseguita l'assegnazione di strumenti finanziari (come infra definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni; iii) è stata eseguita l'assegnazione di strumenti finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

Operazioni. Tutte le operazioni condotte per conto proprio dai Soggetti Rilevanti e/o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante concernenti gli Strumenti Finanziari, elencate, in modo non esaustivo, dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento MAR e dall'art. 10 del Regolamento delegato UE 522/2016.

eMarket SDIR. Il "*Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata*" ai sensi della normativa CONSOB.

Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti. Per Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti si intendono:

- (a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- (b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (c) un parente che condivida la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- (d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Soggetti Rilevanti. Sono identificabili nei seguenti soggetti:

- (a) ciascun componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
- (b) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a

informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

Soggetto Preposto. Il responsabile della funzione di *Investor Relations*.

Strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari della Società, ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni.

Regolamento MAR. Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento *market abuse*).

3. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

3.1 Il Soggetto Preposto, supportato dall'Amministratore Delegato, redige un elenco di tutti i Soggetti Rilevanti, curandone l'aggiornamento.

3.2 Il Soggetto Preposto dà comunicazione ai Soggetti Rilevanti della loro individuazione, fornendo loro una copia della presente Procedura e richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A.

3.3 I Soggetti Rilevanti notificano a loro volta per iscritto, alle persone ad essi strettamente legate (le 'Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti'), gli obblighi stabiliti nella presente Procedura, conservando copia della notifica.

4. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA UN SOGGETTO RILEVANTE

4.1 Gli obblighi di notifica delle Operazioni previsti dall'articolo 19 del Regolamento MAR gravano sul Soggetto Rilevante il quale è tenuto a darne comunicazione alla Consob e alla Società tempestivamente e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione.

4.2 Le Operazioni sono soggette ad obbligo di notifica a condizione che l'importo complessivo sia pari o superiore ad Euro 50.000 nell'arco di un anno civile. Il limite di Euro 50.000 è calcolato sommando senza compensazione il controvalore delle Operazioni effettuate da (o per conto) di un Soggetto Rilevante o da (o per conto) di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno civile. Una volta superato il predetto limite di Euro 50.000, il Soggetto Rilevante dovrà comunicare alla Società le eventuali Operazioni già effettuate ed ogni Operazione successiva.

4.3 Il Soggetto Rilevante assolve l'obbligo di comunicazione:

a) alla Consob: mediante l'invio del modello di cui al successivo paragrafo 4.6 compilato in tutte le sue parti, per posta elettronica certificata ("PEC") all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it (specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing"), o con le altre modalità stabilite dalla Consob, in conformità alla normativa di volta in volta vigente;

b) alla Società: facendo pervenire il modello di cui al successivo paragrafo 4.6 compilato in tutte le sue parti, al Soggetto Preposto tramite e-mail da inoltrare all'indirizzo investor_relator@ratti.it.

La Società provvede poi a pubblicare le informazioni ricevute ai sensi del presente paragrafo mediante utilizzo dello SDIR entro la fine del secondo Giorno Lavorativo successivo a quello in cui riceverà la comunicazione delle Operazioni Rilevanti da parte del Soggetto Rilevante e a trasmetterle contestualmente al Meccanismo di stoccaggio. Le informazioni sono altresì pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.ratti.it (sezione "Investitori/Informazioni per gli azionisti/Internal Dealing").

4.4 Al fine di agevolare il corretto e tempestivo adempimento dei suddetti obblighi di comunicazione, il Soggetto Rilevante può conferire alla Società, mediante sottoscrizione dell'Allegato A, l'incarico di procedere, per suo conto, alla trasmissione delle notifiche relative alle Operazioni effettuate all'autorità competente e alla successiva diffusione al pubblico nei termini, con le modalità previste dalla normativa applicabile e dalla presente Procedura, restando inteso che tale modalità operativa non comporta alcun trasferimento della responsabilità derivante dagli obblighi di notifica, che rimane in capo al Soggetto Rilevante, ferma restando la responsabilità della Società per eventuali ritardi o omissioni alla stessa direttamente imputabili.

In ragione di quanto sopra, al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di notifica previsti dall'art. 19 MAR, il Soggetto Rilevante assume l'obbligo e la relativa responsabilità di comunicare via email all'indirizzo investor_relator@ratti.it, ogni Operazione effettuata entro il giorno successivo alla Data dell'Operazione, fornendo le seguenti informazioni:

- (a) l'identità dei Soggetti Rilevanti e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante coinvolti;
- (b) il motivo della notifica;
- (c) la denominazione dell'emittente interessato;
- (d) la descrizione e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
- (e) la natura dell'Operazione, indicando se sia legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui all'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento MAR;
- (f) la data e il luogo dell'Operazione; nonché
- (g) il prezzo e il volume dell'Operazione. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno).

4.5 Qualora la Società abbia ricevuto l'incarico - ai sensi del precedente paragrafo 4.4 mediante sottoscrizione dell'Allegato A - di procedere per conto del Soggetto Rilevante alla trasmissione delle notifiche relative alle Operazioni effettuate all'autorità competente, la Società stessa - entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data dell'Operazione, - diffonde mediante eMarket SDIR e mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, le informazioni relative ad ogni Operazione di cui ha ricevuto comunicazione dal Soggetto Rilevante stesso.

4.6 L'assolvimento degli obblighi di notifica e pubblicazione di cui al paragrafo precedente deve avvenire mediante l'utilizzo del modello di notifica e di comunicazione previsto dall'allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016.

5. FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO

5.1 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) vigilanza sulla corretta applicazione della Procedura;
- b) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni come dettagliato al paragrafo 4;
- c) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (per esempio, conservazione in apposito archivio della documentazione ricevuta);
- d) mantenimento dell'elenco nominativo aggiornato dei Soggetti Rilevanti in apposito archivio;
- e) comunicazione delle informazioni all'autorità competente e messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società con le modalità e nei termini descritti;
- f) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura.

5.2 Il Soggetto Preposto deve altresì informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società di ogni modifica nell'individuazione dei Soggetti Rilevanti.

5.3 Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o delle Persone ad essi strettamente legate.

5.4 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

5.5 Il Soggetto Preposto assicura la massima riservatezza delle comunicazioni ricevute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione.

6. OPERAZIONI ESENTI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

6.1 Non ricadono nell'obbligo di comunicazione di cui alla Procedura:

- (a) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 50.000 nell'arco di un anno (per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti);
- (b) le altre operazioni per cui la normativa applicabile ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti non richiede la notifica, come individuate ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014.

6.2 Si precisa che l'importo di cui sopra va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni effettuate nel corso dell'anno civile per conto di ciascun Soggetto Rilevante e le Operazioni effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante.

7. BLOCKING PERIODS

7.1 E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente e indirettamente, operazioni relative agli Strumenti Finanziari nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

7.2 Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali *stock option*, né alle operazioni che, in presenza di circostanze eccezionali il Soggetto Rilevante sia autorizzato a effettuare durante il periodo di divieto, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 12 e 12-*bis*, del Regolamento MAR e di cui agli artt. 7-8-9 del Regolamento delegato (UE) 2016/522, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2026/788. In tali casi, il Soggetto Rilevante è tenuto a presentare alla Società, prima di effettuare l'operazione, una richiesta motivata di autorizzazione, specificando le ragioni della situazione eccezionale e fornendo gli elementi necessari a consentire alla Società di valutarne la sussistenza. La Società procede alla valutazione della richiesta e, ove ritenga sussistenti i presupposti previsti dalla su citata normativa applicabile, autorizza l'operazione, dandone comunicazione al Soggetto Rilevante.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni.

8. SANZIONI

8.1 In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura troveranno applicazioni le sanzioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

8.2 In caso di violazione della presente Procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

8.3 La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di mercato competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.

8.4 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

8.5 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento. Si applicano in tal caso le disposizioni normative pro tempore vigenti in materia.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si informa che i dati anagrafici dei soggetti rilevanti e delle persone agli stessi strettamente legate saranno detenuti e trattati esclusivamente per gli scopi e le motivazioni previste dalle normative che impongono la raccolta di tali informazioni. Alle informazioni avrà accesso il personale interno qualificato come addetto al trattamento ed i dati potranno essere comunicati esclusivamente agli enti per cui la stessa è normativamente prevista. Ricordiamo il diritto di esercitare i diritti previsti dal Regolamento e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è la scrivente Ratti S.p.A. SB.

10. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

10.1 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa, anche regolamentare, applicabile saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

10.2 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

11. DISPOSIZIONI FINALI

11.1 La presente Procedura ha efficacia immediata e sostituisce la procedura previgente, adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2018.

11.2 La presente Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti.

11.3 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata dell'Allegato A per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti.

ALLEGATO A

Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad Operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti

Il/La sottoscritto/a _____
residente in _____
nella sua qualità di _____
preso atto di essere stato/a incluso/a tra i Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing di Ratti S.p.A. SB (la **Procedura**)

dichiara ed attesta

- di aver ricevuto copia della Procedura, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Ratti S.p.A. SB l'elenco delle Persone Strettamente Legate e i relativi dati identificativi, nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alle Persone Strettamente Legate gli obblighi in materia di *internal dealing* loro spettanti ai sensi del presente Regolamento e del Regolamento MAR (nonché delle relative misure di attuazione);
- di impegnarsi a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, conferisce alla Società incarico di procedere, per suo conto, alla trasmissione delle notifiche all'autorità competente e alla successiva diffusione al pubblico nei termini, con le modalità previste dalla normativa applicabile e dalla presente Procedura, restando inteso che tale modalità operativa non comporta alcun trasferimento della responsabilità derivante dagli obblighi di notifica, che rimane in capo al Soggetto Rilevante, ferma restando la responsabilità della Società per eventuali ritardi o omissioni alla stessa direttamente imputabili.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si informa che i dati anagrafici dei soggetti rilevanti e delle persone agli stessi strettamente legate saranno detenuti e trattati esclusivamente per gli scopi e le motivazioni previste dalle normative che impongono la raccolta di tali informazioni. Alle informazioni avrà accesso il personale interno qualificato come addetto al trattamento ed i dati potranno essere comunicati esclusivamente agli enti per cui la stessa è normativamente prevista. Ricordiamo il diritto di esercitare i diritti previsti dal Regolamento e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Titolare del trattamento è la scrivente Ratti S.p.A. SB.

Luogo e data

Firma

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014

Articolo 19

**Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di
amministrazione, di controllo o di direzione**

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

- a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato

membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento.

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

- a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o
- b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della

direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in cui:

- i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
- ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
- iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 20 000EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 20 000EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 50 000EUR o di ridurla a 10 000EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore o inferiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario

(1) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
- b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11 del presente articolo:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie, che impongano la vendita immediata di azioni o di strumenti finanziari diversi dalle azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni;

12 *bis*. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente consente a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11 del presente articolo in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.